



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17b – Casella Postale 18– Tel. 091 646 15 84
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, gennaio 2026

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI PER IL 2026

D E C R E T A

Art. 1 Disposizioni e termini di scadenza per le rate di acconto:

La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2026, che avviene tramite il Centro Cantonale Sistemi Informativi, ha luogo in quattro rate, di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, in base all'ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presunto. La quarta rata è a conguaglio.

Art. 240 LT: le imposte devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla loro scadenza e più precisamente:

1.a	rata di acconto esigibile al 1 aprile 2026	termine pagamento 30 aprile 2026
2.a	rata di acconto esigibile al 1 giugno 2026	termine pagamento 30 giugno 2026
3.a	rata di acconto esigibile al 1 agosto 2026	termine pagamento 30 agosto 2026

Rata a conguaglio a partire dall'anno 2027, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv 5 LT.

Art. 2. Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dell'autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo dello **0,25%** dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento fosse stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso viene remunerato alle condizioni dell'art. 3.

Art. 3 Interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo dello **0,10%** dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione. Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 4 Interessi di ritardo (art. 243 LT)

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non fosse pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, alla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del **3,50%**.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 5 Importi minimi, rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.



Art. 6 Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi di interesse rimunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.

Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse rimunerativi e di ritardo anni precedenti

Periodo Anno civile	Interesse di ritardo (in %)	Interesse rimunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni d'imposta (in %)
2026	3.50	025	0.10
2025	3.50	0.25	0.10
2024	3.50	0.25	0.10
2023	2.50	0.10	0.10
2022	2.50	0.10	0.10
2021	2.50	0.10	0.10
2020	2.50	0.10	0.10
2019	2.50	0.25	0.10
2018	2.50	0.25	0.10
2017	2.50	0.25	0.10
2016	2.50	0.50	0.25
2015	2.50	1.50	0.25
2014	2.50	1.50	0.25
2013	2.50	1.50	0.25
2012	2.50	2.50	0.25
2011	2.50	2.50	1.00
2010	3.00	3.00	1.00
2009	3.00	3.00	1.00
2008	3.00	3.00	1,50
2007	3.00	3.00	2.00
2006	3.00	3.00	2.00
2005	3.00	3.00	2.00
2004/2003	3.00	3.00	3.00

Art. 7 Entrata in vigore

Entrata in vigore retroattiva a partire dal 01.01.2026 e viene applicata nell'anno civile 2026 e alle imposte dovute per gli anni fiscali precedenti.

Ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione (03.12.2025).

Ris. Mun. 1994 del 01.12.2025

PER IL MUNICIPIO DI COLDERIO

